

Norme speciali di tutela e salvaguardia per le aree umide (biotopi igrofilii) del Padule di Fociomboli, Padule di Puntato e Torbiera di Mosceta

1) Ai sensi delle deliberazioni del Consiglio direttivo n. 35 del 29 agosto 2001 e n. 29 del 31 luglio 2017, valgono le seguenti norme speciali di tutela e salvaguardia per le aree umide del Retro Corchia, denominate e cartografate come “Padule di Fociomboli”, “Padule di Puntato”, “Torbiera di Mosceta” – nei limiti cartografici stabiliti dall’allegato “A” alla prima deliberazione citata –con il fine principale di garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, del tipo di habitat naturale nella sua area di ripartizione naturale, ovvero, all’occorrenza, il consolidamento e/o il ripristino delle popolazioni vegetali;

2) In particolare, nelle aree di cui sopra, è vietato:

- a) captare, a monte delle aree umide in parola, le acque sia superficiali che sotterranee;
- b) asportare, danneggiare e raccogliere specie vegetali, anche per singole parti di singoli individui;
- c) catturare, uccidere e ferire specie animali;
- d) introdurre vegetali ed immettere animali, domestici e non, ivi compresa qualsiasi forma di pascolo ovino, caprino, suino, equino, bovino;
- e) attraversare, anche a piedi tali aree, fatta esclusione per il transito lungo sentieri del C.A.I. e per consentire gli interventi di emergenza, soccorso, vigilanza, nonché le attività di didattica e ricerca scientifica (debitamente autorizzate dall’Ente Parco) e per gli usi consentiti e compatibili dei proprietari degli stessi beni immobili;
- f) accedere e sostare con qualsiasi mezzo, a motore e non, all’interno delle aree umide in parola, ad esclusione dei mezzi di volta in volta autorizzati, nonché dei mezzi di emergenza, soccorso e vigilanza;
- g) campeggiare o drizzare tende, nonché sostare e far uso di fuochi all’aperto;
- h) far emettere suoni da parte di strumenti di amplificazione, di apparecchi radio e televisivi;
- i) svolgere attività pubblicitarie e commerciali, se non espressamente autorizzate dall’Ente Parco;
- j) sorvolare con velivoli non autorizzati dal Parco, compresi i droni, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- k) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

3) È altresì vietato l’accesso e la sosta di qualsiasi veicolo a motore lungo il tratto di strada Fociomboli-Paduletto, ad esclusione di quelli di volta in volta autorizzati, nonché dei mezzi di servizio pubblico e di soccorso, specificando che tale divieto non vale nei confronti dei veicoli a motore appartenenti ai residenti nei paesi di Levigliani e Terrinca e ai proprietari di beni immobili dell’area di Puntato, a condizione inderogabile che gli interessati abbiano prodotto formale comunicazione all’Ente, attraverso dichiarazione sostitutiva, del possesso dei requisiti richiesti e degli estremi dei veicoli posseduti;

4) alle violazioni ai divieti di cui al precedente punto 2) si applicano le sanzioni amministrative previste all’art. 63, comma 1, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr, poiché violazioni a norme contenute nella legge istitutiva del Parco e nel Piano per il Parco;

5) alle violazioni ai divieti di cui al precedente punto 3) si applicano le sanzioni amministrative previste all’art. 63, comma 3, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., poiché violazioni a disposizioni diverse dalle precedenti e contenute negli atti di competenza dell’Ente Parco;